

COMUNE DI SANTADI

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n° **3** del **13/01/2023**

Oggetto: *APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI TEULADA PER UTILIZZO DIPENDENTE PER 12 ORE SETTIMANALI*

L'anno **2023** addì **13** del mese di **Gennaio** alle ore **10.30** a seguito di avviso del Sindaco si è riunita la Giunta municipale, presso la Sede Comunale con l'intervento dei Sigg. Assessori:

Nominativo	Presenti
Impera Massimo	SI
Secci Paolo	NO
Impera Veronica	SI
Anedda Elisena	NO
Pirosu Claudio	SI

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Frau Adalgisa**.

Presiede il SINDACO, Impera Massimo.

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA la proposta n. 3 del 13/01/2023, del Sindaco avente ad oggetto *“APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI TEULADA PER UTILIZZO DIPENDENTE PER 12 ORE SETTIMANALI”*, predisposta dall’ufficio competente;

PREMESSO CHE con la Determinazione dell’Area Contabile n. 123 del 27.12.2022 avente ad oggetto *“Preso atto dimissioni volontarie della dipendente di ruolo Matricola n. 277”*, con ultimo giorno lavorativo il 09.01.2023;

CONSIDERATO che far data dal 10.01.2023, risulta scoperto il posto relativo al servizio dell’Ufficio Anagrafico;

CONSIDERATO che il Comune di Santadi ha immediatamente attivato l’iter il procedimento concorsuale di assunzione di un Istruttore Amministrativo Cat. C da destinare all’Ufficio Anagrafico del Comune di Santadi;

CONSIDERATO CHE detto iter richiede il rispetto delle procedure da applicarsi nel rispetto delle normative vigenti per le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni che richiedono un adeguato periodo di tempo;

PREMESSO CHE è necessario e urgentissimo garantire il corretto funzionamento dell’Ufficio Anagrafico dell’Ente, che richiede la presenza di personale in possesso di professionalità ed esperienza tali ad assolvere a compiti e funzioni che non possono essere rinviati;

PRESO ATTO che l’art. 1, c. 557, L. 30 dicembre 2004, n. 311 testualmente recita:
“I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza”;

VISTA la Circolare n. 2/2005 del 21.10.2005 del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - che, in conformità a quanto previsto dal Consiglio di Stato Sez. I, n. 2141 del 25.05.2005, considera questa norma derogatoria al principio di esclusività del rapporto di lavoro, riconoscendo la possibilità che *“ gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro”*;

VISTO inoltre il parere del Consiglio di Stato della Sez. I n. 3764 dell’11 dicembre 2013, che ha rammentato che, come già evidenziato nel richiamato parere 2141/2005, l’art. 1, comma 557 della legge 311/2004, si configura come normativa speciale, che introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga al principio di esclusività della prestazione lavorativa del dipendente di una pubblica amministrazione espresso dall’art. 53, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001, consentendo l’utilizzazione di personale dipendente a tempo pieno di altre amministrazioni locali;

ACCERTATO quindi il citato comma 557, detta una disciplina particolare a favore degli enti locali con meno di cinquemila abitanti per fronteggiare l’esiguità degli organici e le ridotte disponibilità finanziarie, per cui in ragione dell’assimilazione dell’istituto giuridico di cui trattasi all’assegnazione temporanea o al distacco di personale ed il lavoratore rimane legato al rapporto d’impiego con l’ente originario, ma rivolge parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore

di altro ente pubblico in forza dell'autorizzazione dell'amministrazione di provenienza con la quale conserva un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato;

VISTO altresì l'art. 53 del D.Lgs. n° 165/2001, in base al quale “*gli impieghi pubblici non sono cumulabili... salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali*”;

TENUTO conto che da costante interpretazione, l'art. 1 comma 557 della legge 311/2004 è considerata *lex specialis* in materia di pubblico impiego e consente ad un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato, di effettuare attività lavorativa presso un'altra Amministrazione con meno di 5.000 abitanti, al di fuori delle 36 ore e per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali;

RICHIAMATO altresì il parere n. 34 del 23.05.2008 col quale il Dipartimento Funzione Pubblica ha precisato che “la norma in causa non è stata abrogata dalla novella apportata all'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 dal comma 79 dell'articolo 3 della Legge finanziaria 2008, poiché il comma 557 configura una fattispecie speciale per le categorie di enti elencati, che possono coincidere solo in parte con quelle degli enti locali di cui al comma 9 dell'art. 36”;

RITENUTO approvare lo schema di convenzione che definisce lo svolgimento della prestazione lavorativa del dipendente interessato e disciplina in particolare, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione fra i due Enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci ed ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

VISTA la Delibera n. 223/2012/ della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte con la quale la Sezione sostiene che la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'amministrazione di provenienza del dipendente, richiamando quanto precedentemente affermato da altre Sezioni Sezione Lombardia, parere n. 23 del 6 febbraio 2009; Sez. Veneto par. n. 17 del 20 maggio 2008 nonché Deliberazione n. 955 /2012/PAR;

ATTESO che la stessa Corte dei Conti ha altresì espresso pareri in base ai quali la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557 integra una forma flessibile di assunzione e d'impiego e pertanto la relativa spesa è soggetta ai limiti stabiliti dell'art. 9, comma 28 D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010;

VISTO che con nostro prot. n. 290 del 12.01.2023, è stato richiesto al Comune di Teulada, il rilascio dell'autorizzazione alla dipendente Sig.ra Carta Debora, a prestare servizio presso il servizio anagrafico, per mesi 5 eventualmente prorogabili, per n. 12 ore settimanali decorrenti presumibilmente dal giorno 23.01.2023;

RILEVATO che la Sig.ra Carta Debora, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Teulada, inquadrata nella categoria B3, profilo professionale Collaboratore Amministrativo, all'uopo interpellata, si è dichiarata disponibile a prestare servizio, in orario extra-ufficio presso questo Ente per mesi 5 eventualmente prorogabili, per n. 12 ore settimanali;

PRESO ATTO che, allo scopo, con nota prot. n. 369 del 13.01.2023 il Comune di Teulada, ha concesso al suddetto dipendente regolare autorizzazione;

VERIFICATO che, con il conferimento del presente incarico, non sono superati i limiti di spesa fissati dalla vigente legislazione in materia di spese di personale e in materia di spese per contratti di lavoro a tempo determinato;

RESI i dovuti pareri preliminari:

Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012):

Il Direttore dell'Area Finanziaria, Dott.Ssa Maura Boi, giusto Decreto Sindacale n. 4/2022, esprime parere favorevole sulla proposta n. 3 del 13/01/2023 avente ad oggetto "APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI TEULADA PER UTILIZZO DIPENDENTE PER 12 ORE SETTIMANALI, attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

Il Direttore dell'Area Finanziaria
Dott.Ssa Maura Boi

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012):

Il Direttore dell'Area Finanziaria, Dott.ssa Maura Boi, giusto Decreto Sindacale n. 4/2022, esprime parere favorevole sulla proposta n. 3 del 13/01/2023 avente ad oggetto "APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI TEULADA PER UTILIZZO DIPENDENTE PER 12 ORE SETTIMANALI", attestandone la regolarità e il rispetto dell'Ordinamento Contabile, delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

Il Direttore dell'Area Finanziaria
Dott.ssa Maura Boi

RICHIAMATI gli artt. 48 e 134 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

All'unanimità

DELIBERA

DI RECEPIRE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

DI SERVIRSI, ai sensi dell'art. 1, c. 557, L. 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005), dell'attività lavorativa della Sig.ra Carta Debora, dipendente a tempo pieno e determinato del Comune di Teulada, inquadrata nella Cat. B3, profilo professionale Collaboratore Amministrativo, da assegnare all'Area anagrafica per mesi 5 eventualmente prorogabili, per n. 12 ore settimanali.

DI APPROVARE, per le motivazioni indicate in narrativa, lo schema di convenzione allegato al presente atto volto a disciplinare, tra l'ente di appartenenza Comune di Teulada ed il Comune di Santadi, gli aspetti ritenuti utili per una corretta gestione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle esigenze reciproche.

DI DARE ATTO, altresì, che con il presente provvedimento sono rispettati i limiti di spesa imposti dalla vigente legislazione in materia di spese di personale e di spese per lavoro a tempo determinato.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 33/2013.

DI RENDERE l'atto, data l'urgenza, con votazione separata unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 16/01/2023 al 31/01/2023 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii.

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa FRAU ADALGISA

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line